

**INFORMATIVA AL LAVORATORE
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2023
EX ARTT. 1 DL N. 3/2020 e LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 234/2021)**

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta **2023**:

- 1) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato (ad esempio compenso amministratore, compenso tirocinio);
- 2) possiedono un reddito complessivo **non superiore a 15.000 euro**;
- 3) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente),

spetta il **trattamento integrativo**.

L'importo annuo della misura rimane fissato **in euro 1.200 da riportare alla durata del rapporto di lavoro**. La norma riconosce il trattamento integrativo **"anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro"** a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all'IRPEF lorda.

Nello specifico, sarà necessario considerare l'importo delle seguenti detrazioni IRPEF:

- Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all'articolo 12 comma 1 del TUIR;
- Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all'articolo 13 comma 1 del TUIR;
- Detrazioni per oneri
 - art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021);
 - art. 15, comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
 - art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche);
 - art. 16-bis (detrazioni per rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché "di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative" per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021).

Se l'importo delle detrazioni spettanti supera l'imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l'Irpef lorda.

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che il nostro Studio, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, provvederà a verificare il rispetto del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso (reddito imponibile fiscale entro il limite di € 15.000,00). In caso di reddito complessivo superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, lo Studio si limiterà a considerare le sole detrazioni per familiari a carico e per redditi da lavoro dipendente e assimilato.

In caso di esito positivo, verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto.

Si invitano i lavoratori dipendenti o assimilati a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi da precedenti rapporti di lavoro nell'anno, redditi da fabbricati, redditi da pensione, redditi da lavoro autonomo, redditi di capitale ecc...), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti.

Ciò premesso, il nostro Studio terrà conto di eventuali comunicazioni in tal senso prodotte compilando l'allegato modulo, da restituire tempestivamente al proprio datore di lavoro che provvederà a trasmettercelo per la corretta gestione del trattamento integrativo.

Attenzione: La compilazione del modulo è facoltativa e, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza del trattamento integrativo in base dei dati a nostra disposizione.

Cordiali saluti

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO
INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
DI CUI AGLI ARTT. 1 DEL DL N. 3/2020 e LEGGE DI BILANCIO 2022
(L. 234/2021)**

Io sottoscritto, dipendente della società dal, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 3/2020 che prevedono l'erogazione del Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

COMUNICO QUANTO SEGUE

- ai fini del calcolo del reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, del Trattamento integrativo di cui all'art. 1, DL n. 3/2020, comunico i seguenti altri redditi in aggiunta a quelli erogati da codesto sostituto d'imposta: euro per l'anno 2023.
- richiedo la non applicazione del Trattamento integrativo per l'anno 2023.
- richiedo l'applicazione del Trattamento integrativo solo in sede di conguaglio per l'anno 2023.

Cordiali saluti. _____,

Firma
